Notiziario n° 6 luglio 2013



SICUREZZA

Sto	2. 3.	Formazione dei lavoratori addetti a particolari attrezzature di lavoro: pubblicata una nuova circolare di chiarimento	pag.5
dne	3.	Procedure standardizzate: risposte del Ministero ai quesiti più frequenti	pag.8
⊆	4.	Semplificazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, il nuovo "decreto del fare"	pag.10

Modalità di effettuazione delle Verifiche Periodiche delle attrezzature:

pubblicata un'ulteriore circolare di chiarimento

ECOLOGIA

5 .	SISTRI: a rischio l'avvio ad ottobre?	pag.12
•	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e semplificazione di adempimenti	
0.	in materia ambientale per le Piccole e Medie Imprese	pag.13

Mail to: esperto@it.toyota-industries.eu

pag.2

1.



SICUREZZA

Modalità di effettuazione delle Verifiche periodiche delle attrezzature: pubblicata una ulteriore circolare di chiarimento

A distanza di due anni dall'entrata in vigore del D.M. 11 Aprile 2011 concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ai sensi dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 23 Maggio 2013 l'ulteriore circolare di chiarimento n. 18/2013.

La circolare, tenendo conto delle numerose altre circolari di chiarimento già emanate dallo stesso Ministero (Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 23/2012 e n. 9/2013), entra nello specifico dei controlli per favorire la sicurezza delle attrezzature in servizio da oltre 20 anni e fornisce nel contempo indicazioni su carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro e scale per traslochi.

In particolare i nuovi chiarimenti forniti riguardano:

 I contenuti minimi dell'indagine delle attrezzature in servizio da oltre 20 anni supplementare prevista al punto 2, lett. c, dell'allegato II al D.M. 11/04/2011.

In riferimento a tale argomento la Circolare rammenta che l'indagine supplementare prevista dal D.M. 11/04/2011 consiste "nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, che si sono prodotte nell'utilizzo delle <u>attrezzature di lavoro</u>, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali".

Chiarisce inoltre che sono sottoposti a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile (ad esempio le gru e le autogru) ed i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.

La circolare definisce inoltre le modalità di effettuazione delle ispezioni, che dovranno essere disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili, e dovranno includere:

 esame visivo effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali



- condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa);
- prove non distruttive effettuate ad esempio mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;
- analisi dei componenti strutturali e funzionali della macchina quali ad esempio ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc:
- prove funzionali mediante controllo dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;
- prove di funzionamento mediante l'effettuazione di una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie.
- accurate indagini tendenti a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta (la prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale).
- esito dell'ispezione mediante registrazione dei difetti e delle anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo (dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo).

2. Indicazioni relative a particolari tipologie di attrezzature quali i carrelli semoventi a braccio telescopico.

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:

- sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e jib, con e senza argano)
- sollevamento persone con cestello/piattaforma

la circolare precisa (tenuto anche conto di quanto indicato nel decreto dirigenziale del 29/11/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11/04/2011) che il numero di matricola è assegnato alla macchina base.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di



sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), la circolare prescrive al datore di lavoro (al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili) la comunicazione all'INAIL della messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.

Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.

3. Pubblicazione dell'elenco dei verificatori.

Infine riguardo ai verificatori, ai responsabili tecnici e relativi sostituti, la circolare (rimandando a quanto già detto nella <u>circolare n. 21/2011</u>) ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni il Ministero ravvisa l'opportunità che i Soggetti Abilitati alle verifiche pubblichino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata.

Il verificatore del Soggetto Abilitato dovrà esibire copia della lettera di incarico ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato.

(Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Circolare n. 18 del 23 Maggio 2013 - www.lavoro.gov.it)



2. Formazione dei lavoratori addetti a particolari attrezzature di lavoro: pubblicata una nuova circolare di chiarimento

In materia di attrezzature di lavoro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **circolare n. 21/2013** ha fornito in data 10 Giugno 2013 alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, all'interno del cui campo di applicazione ci sono ovviamente i ben noti corsi carrellisti.

In particolare nella Circolare vengono approfonditi in particolare i seguenti aspetti:

- Aggiornamento della formazione

Riguardo ai corsi di aggiornamento, la circolare specifica che il corso può essere svolto da un solo docente.

- Riconoscimento dei crediti formativi per il modulo giuridico/normativo dei percorsi formativi previsti per le diverse tipologie di attrezzature.
 - Riguardo tale aspetto la circolare specifica che tale modulo (che costituisce solo una parte del corso teorico) deve essere effettuato una sola volta, cioè non va ripetuto per ogni corso di abilitazione, per gli addetti alle seguenti attrezzature specificamente individuate dall'Accordo:
 - Addetti alla conduzione di PLE (piattaforme mobili elevabili) (vedi allegato III)
 - Addetti alla conduzione di gru per autocarro (vedi allegato IV)
 - Addetti alla conduzione di gru a torre (vedi allegato V)
 - Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – (vedi allegato VI)
 - Addetti alla conduzione di gru mobili (vedi allegato VII)
 - Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (vedi allegato VIII)
 - Addetti conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli – (vedi allegato IX)
 - Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo (vedi allegato X).
- Durata della validità dell'abilitazione e dell'aggiornamento

Riguardo tale aspetto viene ribadito che sia l'abilitazione che l'aggiornamento hanno durata quinquennale.



Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

Riguardo tale punto viene chiarito che l'elenco delle attrezzature riportato nell'Accordo deve intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.

Sono pertanto escluse tutte le apparecchiature non indicate nell'elenco quali, ad esempio, i "ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc...

Decorrenza della validità dell'abilitazione a fronte del riconoscimento della formazione pregressa.

Nel caso in cui si dimostri che il lavoratore ha già ricevuto una formazione coerente con i contenuti dell'Accordo e di durata non inferiore a quella prevista dallo stesso, questa viene riconosciuta senza condizioni e pertanto la validità di 5 anni decorre dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell'Accordo.

Nel caso in cui la persona abbia già effettuato una formazione coerente con i contenuti dell'Accordo ma di durata inferiore a quella prevista dallo stesso, <u>i</u> 5 anni di validità decorrono dalla data di primo aggiornamento (da effettuare entro il 13 marzo 2015) ovvero, ove previsto, dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.

Documentazione per il riconoscimento della formazione pregressa.

La Circolare specifica che la documentazione indicata al punto 9 dell'Accordo (registro del corso recante: elenco dei partecipanti con firme, nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica) ha pura natura esemplificativa e non tassativa, ammettendo quindi la possibilità di dimostrare la formazione pregressa dei lavoratori anche mediante altra documentazione idonea allo scopo.

Abilitazione per attrezzature ricomprese in uno dei gruppi individuati dall'Accordo aventi caratteristiche costruttive/funzionali differenti da quelle espressamente previste negli allegati

Si chiarisce che in tale caso il lavoratore deve avere comunque l'abilitazione per almeno una delle attrezzature indicate nei sopra citati allegati.

Requisiti dei docenti

Sulla base delle condizioni previste nell'Accordo la Circolare specifica che i docenti dei moduli giuridico e tecnico devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti (che devono essere quindi contemporaneamente presenti):

- esperienza documentata nel settore della formazione
- esperienza documentata nel settore della prevenzione

6/14





Per quanto riguarda i docenti dei moduli pratici è invece richiesta almeno una "esperienza professionale pratica, documentata" "nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi".

La Circolare specifica altresì che il docente può essere unico se in possesso dei requisiti previsti sia per i moduli giuridico e tecnico che per il modulo pratico.

 Carrelli elevatori semoventi dotati di accessori che consentono di operare come altre attrezzature.

Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo siano abbinati accessori che consentano di operare come una delle altre attrezzature individuate nell'allegato A dell'Accordo, l'operatore dovrà acquisire l'abilitazione anche alla conduzione di tali attrezzature. Ad esempio qualora al carrello elevatore venga abbinato il cestello per il sollevamento persone (situazione che purtroppo spesso viene riscontrata presso i nostri clienti) l'insieme diventa piattaforma di lavoro elevabile e pertanto l'operatore dovrà possedere l'abilitazione anche per tale attrezzatura.

 Dichiarazione da produrre in caso di noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore

La Circolare chiarisce infine i contenuti della dichiarazione da emettere in caso di utilizzo di apparecchiature concesse in uso o a noleggio senza operatore. Tale dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del datore di lavoro o dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura e l'asserzione che gli stessi sono formati conformemente alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 (e s.m.i.) ovvero, in caso di attrezzature disciplinate dall'Accordo, risultano in possesso delle abilitazioni previste. Come ben noto ai Dealers della nostra rete questa modalità viene già da tempo proposta come standard da TMHIT.

(Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Circolare n. 21 del 10 Giugno 2013 - www.lavoro.gov.it)



3. Procedure standardizzate: risposte del Ministero ai guesiti più frequenti

Come più volte comunicato nei precedenti BEST, l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi non è più consentita dal 1 giugno scorso. In relazione all'utilizzo delle procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi, introdotte dal Decreto Interministeriale n.258/2012, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inail hanno predisposto una serie di risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) attinenti l'impiego delle suddette procedure per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

Segnaliamo tra le varie risposte del Ministero quelle dei quesiti n. 4 e n. 5 dove viene espressamente chiarito che tutti i pericoli indicati nel modulo 2 devono essere riportati e, là dove non presenti, non possono essere semplicemente stralciati ma devono essere indicati come "non presenti", a dimostrazione che gli stessi sono stati comunque analizzati.

Viene inoltre chiarito che devono essere contrassegnati tutti i pericoli presenti e non soltanto quelli principali. I relativi rischi andranno valutati mediante approfondimento nel Modulo 3; in molti casi, potrà essere semplicemente indicato che "sulla base di dati di letteratura o di attestazioni, certificazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia garantita".

Nelle risposte ai quesiti n. 1, 2, 3, si chiarisce che l'applicazione delle procedure standardizzate deve comunque portare alla redazione di un documento personalizzato, con l'introduzione di eventuali ulteriori pericoli, qualora presenti, anche se non esplicitati nel modulo 2 proposto dal Ministero.

Viene precisato anche che i riferimenti legislativi e gli esempi di criticità presenti nei moduli della procedure standard, benché siano i principali, a volte potrebbero non essere esaustivi.

Altro punto fondamentale riguarda la data certa (quesiti n. 10, 11 e 12) la quale viene confermata come obbligatoria anche per i documenti redatti secondo le procedure standardizzate, qualora non sia possibile apporre la firma di RSPP, RLS o RLST e del medico competente (ove nominato). Nel caso di assenza della data certa o di attestazione della stessa tramite le suddette firme, non sono indicate sanzioni nel Testo Unico ma la sua mancanza potrà costituire un "omessa valutazione dei rischi".

Per una lettura completa delle FAQ si rimanda al portale del Ministero del Lavoro, <u>www.lavoro.gov.it</u> dove sono state pubblicate.



Si ricorda a tutti i Dealers che le procedure standardizzate possono essere utilizzate dalle aziende che occupano fino a 50 addetti, quindi da considerare eventualmente come metodologia semplificata utilizzabile al momento dell'aggiornamento dei documenti già redatti.

(Rif. www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro - FAQ)



4.

Semplificazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, il nuovo "decreto del fare"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 Giugno 2013 è pubblicato il Decreto Legge n. 69 del 21 Giugno 2013 cosiddetto "decreto del fare" che contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I nuovi adempimenti previsti dal Decreto sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (22 giugno 2013) e dovranno poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.

Le principali novità in ambito della sicurezza sul lavoro riguardano:

Documento di valutazione dei rischi da interferenze "DUVRI"
In sostituzione di quanto già adottato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il nuovo decreto all'art. 32 comma 1 lettera a) prevede che per i settori a basso rischio infortunistico "In luogo della semplice predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)" può "essere nominato un incaricato unico che sovraintenda alle attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori. Tale incaricato deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, nonché essere soggetto a periodico aggiornamento e avere conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro. Resta comunque l'obbligo di predisporre il DUVRI nel caso di rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui all'allegato XI al Testo Unico sulla sicurezza del 2008."

L'obbligo di predisposizione del "DUVRI" Documento di valutazione dei rischi da interferenze viene <u>escluso per quelle prestazioni</u> che in relazione alla loro durata impiegano un numero esiguo di lavoratori (<u>dieci uomini-giorno</u>) "intendendo per uomini-giorno l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori".



- Formazione, informazione ed addestramento

In materia di formazione e informazione il nuovo decreto, al fine di evitare duplicazioni, prevede che nel caso in cui gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, i lavoratori ed i loro rappresentanti, dirigenti e preposti, abbiano già svolto percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli cui sono tenuti per legge gli addetti, i responsabili e i rappresentanti, sia riconosciuto loro un apposito credito formativo in relazione alla durata e ai contenuti della formazione già ricevuta.

Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche

Tempi più ristretti, rispetto a quanto stabilito dall'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, sono invece previsti per le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro volte a valutarne l'effettivo stato di integrità ed efficienza, con la frequenza indicata nell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Valutazione dei rischi con modello semplificato

L'art. 32 del Decreto va ad aggiungere all'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 il comma 6ter, il quale chiarisce che "con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL".

In questi casi, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 1, 28 e 29 con un modello semplificato.

Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste dall'art. 26 c. 5 e 6.

Viene procrastinato di un anno il termine previsto dal regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione preliminare dell'istanza di cui all'articolo 3 del DPR 151/2011 per permettere una tempistica più adeguata agli adempimenti a carico degli interessati.

(Rif. Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 Giugno 2013 – S.O. 50)





ECOLOGIA

5.

SISTRI: a rischio l'avvio ad ottobre?

Per quanto riguarda l'effettivo avvio del SISTRI previsto dal Decreto 20 Marzo 2013, esso dovrebbe avvenire con la seguente tempistica scaglionata:

Dal 1 ottobre 2013:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti
- enti ed imprese che trasportano, smaltiscono e recuperano rifiuti speciali pericolosi

Dal 3 marzo 2014:

 tutti gli altri soggetti, obbligati all'utilizzo di SISTRI, che producono, recuperano, smaltiscono e trasportano rifiuti non pericolosi.

In vista dell'imminente termine previsto per l'avvio delle nuove procedure di gestione dei rifiuti (01 Ottobre 2013), si stanno svolgendo presso il Ministero dell'Ambiente incontri tecnici tra gli esperti incaricati dal ministero stesso, le organizzazioni professionali e gli operatori interessati al sistema di tracciabilità dei rifiuti per verificare l'effettiva fattibilità di avvio del sistema, tenendo conto di tutte le criticità che ancora permangono sia sotto il profilo informatico che procedurale.

Tutte le associazioni intervenute alla tavola rotonda hanno condiviso le preoccupazioni circa tali criticità tecniche e procedurali, richiedendo sostanzialmente la riscrittura del sistema, maggior chiarezza e tempistiche congrue per consentire la formazione degli operatori che dovranno gestire il sistema.

Non appena avremo notizia di ulteriori sviluppi e/o comunicati ministeriali ne daremo notizia anche se, considerando le criticità emerse, la stampa specializzata ritiene difficilmente possibile l'avvio del sistema con la tempistica di legge.



6.

Autorizzazione Unica Ambiente (AUA) e semplificazione di adempimenti in materia ambientale per le Piccole e Medie Imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 Maggio 2013 è pubblicato il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."

Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 13 Giugno u.s., disciplina le procedure di rilascio della cosiddetta "autorizzazione unica ambientale" (AUA) che incorporerà in un unico provvedimento diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (tra le principali normative interessate vi è il D.Lgs. 152/2006) fino ad un massimo di sette autorizzazioni ambientali e potrà essere richiesta da:

- micro, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI), individuate dall'art. 2 del DM 18 aprile 2005;
- impianti produttivi non soggetti alle disposizioni in materia di AIA (autorizzazione integrata ambientale).

La nuova Autorizzazione Unica Ambientale:

- ✓ conterrà tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituirà;
- ✓ definirà le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste;
- ✓ avrà durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio (il rinnovo va richiesto con istanza da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza naturale):
- ✓ non si applicherà ai procedimenti avviati prima della data della sua entrata in vigore (tali procedimenti verranno conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio degli stessi);
- potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (la domanda per il rilascio andrà presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che provvederà quindi a trasmetterla alle autorità competenti).

Tra le principali autorizzazioni che sostituirà si segnalano:

 autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche, assimilate alle domestiche;



- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'Ambiente;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del Codice dell'Ambiente;
- comunicazione o il nulla osta sull'impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull'inguinamento acustico;
- comunicazioni preventive per l'esercizio di attività di smaltimento o di recupero rifiuti in regime semplificato di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

Le Regioni e le Provincie autonome potranno individuare ulteriori atti in materia ambientale da comprendere all'interno dell'AUA rispetto a quelli definiti dal ministero.

La nuova normativa fa salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Con successivo Decreto Ministeriale verrà approvato un modello-tipo per la richiesta dell'AUA. Nelle more, la domanda deve essere presentata al SUAP corredata da tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede.

(Rif. Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 Maggio 2013 – S.O. 42)